

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2986

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MAGNO, AMBROSINI, BARDINI, BIANCO, BIGI, Busetto, CAVAZZINI, COLOMBI ARTURO RAFFAELLO, COMPAGNONI, CONTE, FERRARI FRANCESCO, FOGLIAZZA, GIORGI, GOMEZ D'AYALA, GREZZI, GRIFONE, KUNTZE, MESSINETTI, MICELI, MONTANARI SILVANO, NANNI, PAJETTA GIULIANO, PIRASTU, PUCCI ANSELMO, ROFFI, SANTARELLI EZIO, SCIORILLI BORRELLI, SPECIALE, TREBBI

Presentata il 28 aprile 1961

Disposizioni in materia di produzione e cessione all'industria zuccheriera della barbabietola da zucchero, nonché di produzione e vendita dello zucchero

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da alcuni anni il Parlamento si è dovuto occupare più volte del problema della produzione della barbabietola, della produzione e della vendita dello zucchero. Si tratta di un problema importante, che interessa non solo una massa considerevole di contadini e di lavoratori agricoli e dell'industria saccarifera, ma tutti i consumatori italiani.

È indubbio che vi sono oggi nel nostro Paese notevoli giacenze di zucchero. Infatti, si calcolavano tali giacenze in circa 6 milioni di quintali alla data del 1° agosto 1960, mentre si ritiene che esse dovrebbero essere, per le esigenze di saldatura, corrispondenti al 20 per cento del fabbisogno annuo, ossia di circa 2 milioni di quintali. È da rilevare, però, che, più che all'espansione delle superfici destinate alla bieticoltura, la formazione delle giacenze di zucchero è dovuta all'eccellenza della produzione bieticola della campagna del 1959.

Le superfici destinate alla bieticoltura, già estese per 257 mila ettari nel 1955, per 247 mila ettari nel 1958 e per 287 mila ettari nel 1959, sono state coattivamente ridotte a 230 mila ettari nel 1960 e nel 1961. La produzione di barbabietola, che fu in media di 58.242.000 quintali nel periodo 1948-56, è passata a 61.764.000 quintali nel 1957, a 76.814.000 quintali nel 1958, a 74.650.000 quintali nel 1960. Solo nel 1959, a causa della eccezionale abbondanza del raccolto, essa è salita alla cifra *record* di 114.285.000 quintali.

Pertanto, il problema di un adeguamento della produzione al fabbisogno di zucchero non deve essere affrontato attraverso il ridimensionamento della coltura bieticola, bensì mediante una politica rivolta all'incremento del consumo, che, come vedremo, è ancora ad un livello molto basso.

In Italia, il consumo dello zucchero, anche se nell'ultimo decennio ha avuto un graduale aumento, complessivamente non su-

pera ancora i 10 milioni di quintali annui e perciò il consumo *procapite* è oggi notevolmente inferiore a quello registrato in altri paesi civili: ha appena superato i chilogrammi 20 nel 1959, mentre già nel 1957 era di chilogrammi 44 in Olanda, 29,7 in Belgio, 29,5 in Francia, 29 nella Germania Occidentale. Vi è poi da considerare che il dato nazionale è la media di alti consumi registrati nelle regioni più progredite (chilogrammi 33,62 in Piemonte, 28,32 in Liguria, 25,31 in Lombardia, ecc.) e di bassi e bassissimi consumi registrati nelle regioni più povere (chilogrammi 6,77 in Calabria, 6,89 in Abruzzo, meno di 2 in Lucania).

Questi dati bastano a dimostrare la possibilità e la necessità di un incremento del consumo dello zucchero, tale da consentire non solo un assorbimento di tutte le eccedenze, ma un sensibile sviluppo delle produzioni della barbabietola e dello zucchero. Infatti, basterebbe portare il consumo medio *procapite* al livello più basso registrato fra gli altri paesi del M. E. C. (chilogrammi 29) per aumentare il fabbisogno nazionale di zucchero di circa un terzo e cioè a circa 14 milioni di quintali. Le superfici coltivate a barbabietola, oggi ridotte con odiosi provvedimenti governativi, passerebbero da 230 mila a oltre 300 mila ettari.

È chiaro quindi che il problema va affrontato imboccando una via completamente diversa da quella finora seguita dal Governo, la quale deve favorire l'aumento del consumo interno dello zucchero, finora limitato soprattutto dall'alto prezzo di vendita del prodotto. Che la diminuzione del prezzo dello zucchero porti inevitabilmente allo aumento del consumo è clamorosamente dimostrato da ciò che si è verificato nella Valle d'Aosta. Qui, quando il prezzo dello zucchero era alto come nel resto del Paese, il consumo *procapite* era di 13 chilogrammi appena; dal 1948, dopo che il prezzo è sceso a lire 85 il chilogrammo, il consumo *procapite* è salito a 31 chilogrammi.

Alla diminuzione del prezzo dello zucchero si sono finora opposti il monopolio saccarifero e i governanti: i primi mantenendo alti i loro profitti, i secondi continuando a riconoscere agli industriali una spesa di trasformazione superiore a quella reale ed a respingere la legittima richiesta di liberare lo zucchero dall'imposta di fabbricazione.

Attualmente, la spesa di trasformazione industriale che va al monopolio saccarifero italiano è quasi doppia rispetto a quella riconosciuta in Inghilterra e notevolmente

superiore a quella in atto in qualsiasi paese del M. E. C.; di gran lunga superiore a quella gravante in altri paesi è pure l'imposta di fabbricazione, che eleva il prezzo dello zucchero di altre lire 62 al chilogrammo.

Il mantenimento in Italia di una situazione così assurda è dovuto alla forza del monopolio saccarifero, che sin dall'inizio del secolo è riuscito a far prevalere i suoi interessi su quelli della collettività nazionale. Perciò noi siamo fermamente convinti che, nell'interesse del Paese, bisognerà nazionalizzare l'industria zuccheriera. Il problema è maturo nella coscienza del popolo e, in ossequio alla Costituzione della Repubblica, dovrà essere finalmente affrontato e risolto.

In attesa di tale radicale provvedimento, si impone la necessità di una serie di misure urgenti ed è per questo che presentiamo la presente proposta di legge.

Essa stabilisce, all'articolo 1, che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello dell'industria e del commercio, determina annualmente i programmi relativi alla coltivazione della barbabietola ed alla assegnazione della produzione ai singoli zuccherifici. Tali programmi devono rispondere ai fini di una corrispondenza della produzione alle esigenze dello sviluppo economico e sociale delle zone agricole interessate ed alla necessità di un incremento del consumo dello zucchero.

L'articolo 2 della proposta di legge stabilisce che i programmi di coltivazione, in ciascuna provincia, non devono apportare diminuzioni delle superfici destinate alla bieticoltura e che eventuali spontanee riduzioni della coltura devono trovare compensazione con la programmazione di aumenti di superfici in altre province.

Con gli articoli 3 e 4 si istituisce una commissione avente il compito di formulare proposte ed esprimere pareri sulla materia prevista dalla legge. Nell'articolo 3 si stabilisce che i rappresentanti dei produttori, dei lavoratori e degli industriali devono essere designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, il che porrà fine al monopolio di rappresentanza dei produttori di barbabietola, finora accordato all'A. N. B. in contrasto con lo spirito e con la lettera della Costituzione.

L'articolo 4 fa obbligo di assegnare agli zuccherifici l'intera produzione bieticola della campagna 1961, in considerazione del fatto che il decreto ministeriale che fissa in 230 mila ettari le superfici « da coltivare » nell'annata è stato emanato dopo che molti produttori

avevano provveduto alle semine o a preparare i terreni per la coltivazione bieticola.

L'articolo 5 demanda alla trattativa tra le associazioni interessate la determinazione del prezzo e delle condizioni di consegna agli zuccherifici della barbabietola, stabilendo che, in caso di mancato accordo, vi si provvede con legge. Per l'annata 1960-61, viene confermato il prezzo già praticato nella precedente annata. Tale articolo mette anche fine ad un grave inconveniente, che è stato per molti anni motivo di legittime proteste da parte dei bieticoltori, stabilendo che il prezzo della barbabietola venga corrisposto per l'intero quantitativo di zucchero effettivamente contenuto ed estraibile con i più moderni sistemi di lavorazione, sia dalle barbabietole sia dai sottoprodotti.

L'articolo 6 abolisce l'imposta di fabbricazione dello zucchero, a partire dal 1° gennaio 1962.

L'articolo 7, accogliendo una viva richiesta dei bieticoltori, e rendendo operante uno dei principi basilari della Costituzione, restituisce a ciascun produttore di barbabietola il diritto di farsi rappresentare ed assistere, nei confronti dell'industriale zuccheriero, da qualsiasi associazione o persona

di sua fiducia. La norma pone fine ad un'assurda situazione esistente nel settore, per cui, come se in Italia vigesse ancora il corporativismo fascista, si è finora realizzata nell'A. N. B. la rappresentanza obbligatoria di tutti i bieticoltori.

L'articolo 8, conseguenziale dell'articolo 7, abroga il provvedimento di legge che ha conservato all'A. N. B. privilegi di tipo corporativo e fascista e mette in liquidazione tale organismo.

L'articolo 9 disciplina l'utilizzazione dei semi e la loro importazione dall'estero.

L'articolo 10 stabilisce che il Ministro dell'industria e del commercio deve requisire l'azienda o il complesso industriale che non provveda al ritiro dell'intero quantitativo di barbabietole assegnate. L'istituto della requisizione è indispensabile, per rendere effettivamente operante la presente proposta di legge.

L'articolo 11 autorizza il Ministro dell'interno a provvedere alla distribuzione gratuita di 500 mila quintali di zucchero, a favore di famiglie bisognose, sia per ridurre le eccedenze di zucchero esistenti, sia per contribuire all'incremento del consumo del prodotto.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Entro il 30 novembre di ogni anno, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Commissione di cui al successivo articolo 3, determina con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'industria e del commercio, i programmi per l'anno successivo relativi alla coltivazione della barbabietola da zucchero ed all'assegnazione della produzione bieticola ai singoli zuccherifici, nonché le modalità di attuazione di tali programmi.

I programmi devono rispondere ai fini di una corrispondenza della produzione bieticola e saccarifera alle esigenze dello sviluppo economico e sociale delle zone agricole interessate ed alla necessità di un incremento del consumo dello zucchero.

ART. 2.

Per ciascuna provincia deve essere determinata annualmente una superficie da destinare alla coltivazione della barbabietola da zucchero non inferiore a quella fissata nel programma della precedente campagna e, in caso di avvenuta spontanea riduzione della coltura, non inferiore comunque a quella effettivamente coltivata nell'annata precedente.

Per l'intero territorio nazionale deve essere determinata annualmente una superficie totale non inferiore a quella fissata nel programma della campagna precedente.

ART. 3.

È istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste una commissione nazionale composta di:

a) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;

b) un rappresentante di ciascuna regione interessata alla coltivazione della barbabietola da zucchero, designato dall'Ente Regione o, in mancanza, dai presidenti delle Amministrazioni provinciali della regione;

c) cinque rappresentanti dei produttori agricoli, designati dalle Associazioni nazionali più rappresentative, comprese quelle dei mezzadri e coloni:

d) tre rappresentanti dei lavoratori, designati dalle Confederazioni nazionali sindacali più rappresentative;

e) tre rappresentanti degli industriali zuccherieri, designati dalle Organizzazioni nazionali degli industriali più rappresentative.

La commissione dura in carica tre anni e nella prima seduta elegge nel proprio seno il presidente.

ART. 4.

La commissione di cui al precedente articolo ha i seguenti compiti:

a) esprimere pareri sulla materia prevista dalla presente legge;

b) formulare il programma annuale relativo alla coltivazione bieticola e alla assegnazione ai singoli zuccherifici delle barbabietole da produrre secondo il programma.

Per la campagna 1960-61, la commissione proporrà l'assegnazione ai singoli zuccherifici degli interi quantitativi effettivamente prodotti.

ART. 5.

Gli accordi tra tutte le Associazioni nazionali dei produttori agricoli e quelle degli industriali zuccherieri, in merito al prezzo ed alle altre condizioni di cessione all'industria delle barbabietole, sono resi esecutivi con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria e del commercio, sentita la commissione di cui al precedente articolo 3.

Il prezzo di cessione delle barbabietole all'industria zuccheriera è corrisposto ai produttori agricoli per l'intero quantitativo di zucchero effettivamente contenuto ed estraibile con i più moderni sistemi di lavorazione dalle barbabietole conferite e dai sottoprodotti.

Qualora entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello del raccolto bieticolo nessun accordo sia intervenuto, il prezzo e le altre condizioni di cui al primo comma del presente articolo sono stabiliti per legge.

Per la campagna 1961 detto prezzo è fissato in lire 73,71 per ogni chilogrammo di zucchero estraibile.

ART. 6.

L'imposta sulla fabbricazione dello zucchero è soppressa a partire dal 1° gennaio 1962.

ART. 7.

Ciascun produttore di barbabietole da zucchero è libero di farsi rappresentare ed assistere, nelle operazioni di pesatura e di prelevamento dei campioni all'atto della consegna del prodotto, nelle analisi dei campioni anche presso i laboratori di proprietà dell'industriale e in qualsiasi altra operazione o rapporto con l'industriale zuccheriero acquirente del suo prodotto, da qualsiasi associazione o persona di sua fiducia, da lui regolarmente delegata.

ART. 8.

È abrogato il regio decreto 24 maggio 1932, n. 1112, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Associazione nazionale bieticoltori è posta in liquidazione.

Le norme sulla liquidazione saranno emanate, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere della commissione istituita con l'articolo 3 della presente legge.

ART. 9.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria e del commercio, sentita la commissione di cui al precedente articolo 3, determina i tipi e le varietà di seme di produzione nazionale e di provenienza estera da utilizzare nella coltivazione della barbabietola da zucchero.

La importazione dall'estero del seme di barbabietola da zucchero è subordinata alla concessione di apposito nulla osta da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il controllo dei tipi e delle varietà di semi impiegati nella coltivazione è di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che lo esercita tramite la Stazione sperimentale di bieticoltura di Rovigo e gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura.

I prezzi massimi di cessione ai produttori agricoli del seme di barbabietola sono fissati dal Comitato interministeriale dei prezzi, con le modalità stabilite dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, sentita la commissione di cui all'articolo 3 della presente legge.

ART. 10.

In caso di mancato ritiro anche parziale delle barbabietole assegnate a norma del precedente articolo 1 a ciascun zuccherificio, il Ministro dell'industria e del commercio procede a requisizione delle aziende o dei complessi industriali affidandone la gestione ad una cooperativa di produttori agricoli o ad un consorzio di cooperative degli stessi produttori, esistente nella zona territoriale ove l'azienda o il complesso sono ubicati.

Il gestore dello zuccherificio requisito terrà amministrazione separata, sottoposta a controllo da parte di una Commissione di conferenti eletta con criterio proporzionale, sulla base di un voto per ogni conferente.

ART. 11.

Il Ministro dell'interno è autorizzato alla distribuzione gratuita a favore delle famiglie meno abbienti, di quintali 500 mila di zucchero da acquistare dagli industriali zuccherieri al prezzo ufficiale al netto della imposta di fabbricazione.

Alla distribuzione di tale quantitativo di zucchero si provvede in ciascun comune a mezzo dell'Ente comunale di assistenza, attraverso più assegnazioni periodiche, da completarsi entro il 31 marzo 1962.

ART. 12.

Alla spesa derivante dall'applicazione del precedente articolo 11 si provvede con apposito stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1961-62.